



F.N.A.A.R.C.

*Federazione Nazionale
Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio*

Prot. 31/2011/LS/lm
Milano, 26.01.2011

AI SIGNORI PRESIDENTI DELLE
ASSOCIAZIONI ADERENTI
AI SIGNORI CONSIGLIERI
DELLA F.N.A.A.R.C.
LORO SEDI

Circolare n. 21/2011

AREA: PREVIDENZA

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA ENASARCO: CHIARIMENTI

Lo scorso 2 dicembre il Consiglio di Amministrazione dell'ENASARCO ha approvato le modifiche al Regolamento di Previdenza, che assicurano la "stabilità finanziaria" (la possibilità di pagare le pensioni) per 50 anni, come previsto dalla legge Finanziaria 2007 (fino a quel momento venivano richiesti solo quindici anni).

Le modifiche approvate hanno recepito in larghissima misura le osservazioni della F.N.A.A.R.C., che ha ottenuto di "spalmare" nel tempo gli incrementi delle aliquote contributive, dei massimali contributivi, ed ha anche ottenuto il mantenimento a 20 anni della anzianità contributiva minima per richiedere la pensione di vecchiaia ENASARCO. Sono circolate di recente notizie allarmistiche e prive di fondamento che ritengono la riforma della previdenza ENASARCO come una penalizzazione per gli agenti di commercio (e non come una garanzia del pagamento delle pensioni per 50 anni), ed indicano addirittura l'ipotesi di assorbimento dell'ENASARCO nell'INPS come soluzione per la previdenza degli agenti di commercio.

Riteniamo quindi opportuno riprendere l'argomento (trattato nella circolare F.N.A.A.R.C. 119/2010 e nell'articolo di apertura di "agenti di commercio F.N.A.A.R.C". n. 82) per confermare la validità e la necessità delle modifiche introdotte e per fare chiarezza. Vediamo in dettaglio le "novità" della previdenza ENASARCO.

➤ **ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA**

La F.N.A.A.R.C. ha ottenuto che l'anzianità contributiva minima (vale a dire il numero minimo di anni di versamenti per avere diritto alla pensione) rimanga fissata in 20 anni e non venga elevata a 25, come era nella prima ipotesi proposta dagli attuari alle parti sociali. Per cui a partire dal 2012 il requisito per richiedere la pensione di vecchiaia sarà quello della "quota", vale a dire il rispetto di un numero che somma età anagrafica minima ed anzianità contributiva minima. Ad esempio per l'anno 2012 la "quota" per gli uomini è 86, che otterremo con la somma di una età anagrafica minima non inferiore a 65 anni ed una anzianità contributiva minima non inferiore a 20 anni, precisando subito che con l'età di 65 anni e 20 anni di versamenti non sorgerà il diritto alla pensione.

DIREZIONE GENERALE

Corso Venezia, 51 - 20121 Milano Tel.: 02 764519.1 - Fax: 02 76008493
e-mail: info@fnaarc.it - Sito Internet: <http://www.fnaarc.it>

Potremo invece richiedere la pensione, ad esempio, in presenza di una età di 66 anni e 20 anni di versamenti, oppure 21 anni di versamenti ed una età di 65 anni. Il meccanismo delle quote si applicherà per tutti gli anni successivi al 2012, con quote diverse fino a raggiungere una quota di 90 nel 2016 per gli uomini e nel 2020 per le donne, secondo la tabella sotto riportata:

<i>Sesso</i>		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
M	Quota	86	87	88	89	90				
	età minima	65	65	65	65	65				
	anzianità minima	20	20	20	20	20				
F	Quota	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	età minima	61	61	62	62	63	63	64	64	65
	anzianità minima	20	20	20	20	20	20	20	20	20

➤ **“SPALMATURA” NEL TEMPO DELL’AUMENTO DELL’ALIQUOTA CONTRIBUTIVA**

Un altro grosso risultato è quello di avere “spalmato” l’aumento dell’aliquota contributiva in un periodo più lungo rispetto a quello proposto dagli attuari. Infatti abbiamo ottenuto che il passaggio dalla attuale aliquota contributiva del 13,50% (di cui 6,75% a carico delle case mandanti e 6,75% a carico degli agenti) al 17,00% (di cui 8,50% a carico delle case mandanti e 8,50% a carico degli agenti) venga adottato lungo il periodo 2013 – 2020, invece che nel periodo 2013 – 2017, come ipotizzato dagli attuari.

➤ **“SPALMATURA” NEL TEMPO DELL’AUMENTO DEI MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE**

Anche per l’aumento dei massimali di contribuzione (il valore massimo di provvigioni sul quale applicare l’aliquota contributiva) F.N.A.A.R.C. ha ottenuto una diluizione dell’incremento in un periodo di quattro anni (2012 – 2015), invece dei due anni proposti (2012 - 2013) dagli attuari. I massimali di contribuzione verranno elevati dagli attuali 27.667 euro per i monomandatari a 37.500 euro, e dagli attuali 15.810 euro (per ogni casa mandante) per i plurimandatari a 25.000 euro, e questo contribuisce ad aumentare le pensioni.

➤ **POSSIBILITÀ DI PERCEPIRE LA PENSIONE DI VECCHIAIA CON SOLI 5 ANNI DI CONTRIBUTI**

È stata introdotta per i nuovi iscritti alla Fondazione dal 2012 la possibilità di percepire la pensione di vecchiaia al 65° anno di età (sia per gli uomini sia per le donne) anche con solo 5 anni di contributi. In questa ipotesi la pensione sarà ridotta del 2% per ogni anno della differenza fra gli anni di contribuzione versati ed il requisito minimo per maturare la pensione, vale a dire 20 anni. Attualmente invece bisogna avere 20 anni di contributi per chiedere la pensione.

➤ **ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER GLI AGENTI COSTITUITI IN SOCIETÀ DI CAPITALI E AUMENTO DEL CONTRIBUTO AL FONDO DI ASSISTENZA**

Anche l'aumento del contributo al Fondo di Assistenza previsto quando l'agente è costituito in forma di società di capitali, è stato spalmato lungo il periodo 2012 – 2016, anziché lungo il periodo 2012 – 2014 come proposto dagli attuari. Il contributo viene elevato dall'attuale 2% al 4%, di cui 1% a carico degli agenti di commercio costituiti in forma di società di capitali. È bene precisare che a fronte dell'1% a carico degli agenti di commercio costituiti in forma di società di capitali, verrà definita dall'ENASARCO una attività di formazione in favore di tali società.

➤ **ASSORBIMENTO DI ENASARCO NELL'INPS**

Si tratta di una ipotesi che non ha fondamento, dal momento che la recente riforma della previdenza ENASARCO assicura il pagamento delle pensioni per un periodo di circa cinquanta anni, e che garantisce allo stesso tempo il mantenimento della autonomia della Fondazione che in più di settanta anni di vita non ha mai avuto, né richiesto, alcun finanziamento pubblico.

A questo va aggiunto che l'ENASARCO assicura la "previdenza integrativa rispetto all'INPS", che altre categorie di lavoratori stanno costituendo e che invece per gli agenti di commercio già esiste.

Un altro aspetto positivo è il pagamento della pensione da parte dell'ENASARCO entro un tempo brevissimo dalla domanda e senza "finestre" o dilazioni nel pagamento come invece fa l'INPS. Infatti da quest'anno l'INPS paga le pensioni ai lavoratori autonomi diciotto mesi dopo la maturazione del diritto, e paga le pensioni ai dipendenti dodici mesi dopo la maturazione del diritto, senza che in questo periodo maturi alcun arretrato. Vuol dire che un lavoratore autonomo che maturi il diritto alla pensione INPS il 1° maggio 2011, inizierà a ricevere la pensione INPS il 1° novembre 2012, oppure un dipendente che maturi il diritto alla pensione il 1° maggio 2011 inizierà a ricevere la pensione il 1° maggio 2012, senza che in questo intervallo venga riconosciuto nulla dall'INPS. Quindi molti agenti saranno costretti a lavorare 18 mesi in più. Per tutti questi motivi quanti vorrebbero l'assorbimento dell'ENASARCO nell'INPS non fanno un buon servizio alla nostra categoria.

Da ultimo, ma non meno importante, è doveroso ricordare che la Fondazione ENASARCO era obbligata ad adottare modifiche nella previdenza (che assicurassero la "sostenibilità finanziaria" di almeno 30 anni con proiezione a 50), in attuazione della Legge Finanziaria 2007 e per evitare il commissariamento previsto dal D.L. 509/94 in presenza di due "Bilanci tecnici" (differenza fra entrate contributive e pensioni pagate) consecutivi con risultato negativo.

Questo si è verificato, pur in presenza di un Bilancio consolidato (il Bilancio complessivo della Fondazione ENASARCO) più che positivo e di un significativo patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Cordiali saluti.

IL FUNZIONARIO
(dott. Luigi Strazzella)

IL PRESIDENTE
(Adalberto Corsi)